



2024/1808

2.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1808 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della *Claviceps* spp. e gli alcaloidi della *Claviceps* spp. negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, tra cui gli sclerozi della *Claviceps* spp. e gli alcaloidi della *Claviceps* spp.
- (2) A norma dei punti 1.8.1.2, 1.8.2.1 e 1.8.2.3 della tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, a decorrere dal 1° luglio 2024 si dovranno applicare tenori massimi inferiori per gli sclerozi della *Claviceps* spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
- (3) La Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti interessate al fine di monitorare i progressi verso tali tenori massimi inferiori e valutare tali tenori alla luce delle modifiche delle pratiche agricole, nonché dei fattori climatici e ambientali.
- (4) A seguito di un esame dettagliato delle informazioni fornite, essa ha concluso che, a causa di un aumento della diffusione degli sclerozi della *Claviceps* spp. e degli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei cereali dovuto alle condizioni climatiche, i tenori massimi inferiori non sono ancora raggiungibili per gli sclerozi della *Claviceps* spp. nei chicchi di segale non trasformati e per gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
- (5) È pertanto opportuno rinviare di un anno l'applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della *Claviceps* spp. nei chicchi di segale non trasformati e di quattro anni per gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione della segale e nella segale immessa sul mercato per il consumatore finale.
- (6) Al fine di consentire una transizione agevole e non perturbare il commercio di alimenti derivati da cereali raccolti prima delle date di applicazione dei tenori massimi inferiori, gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente a tali date, conformi ai tenori massimi applicabili al momento dell'immissione sul mercato, dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

- 1) l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
 - a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a n) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.»;
 - b) sono aggiunte le lettere seguenti:
 - «l) 1 luglio 2024 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della *Claviceps* spp. di cui all'allegato I, punto 1.8.2.1;
 - m) 1 luglio 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della *Claviceps* spp. di cui all'allegato I, punto 1.8.1.2;
 - n) 1 luglio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi della *Claviceps* spp. di cui all'allegato I, punti 1.8.2.1 *bis* e 1.8.2.3.»;
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

- 1) nella tabella, alla voce relativa agli sclerozi della *Claviceps* spp., il punto 1.8.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.8.1.2	Chicchi di segale non trasformati	0,5 0,2 a decorrere dal 1° luglio 2025»;	
----------	-----------------------------------	------------------------------------------------	--

- 2) nella tabella, alla voce relativa agli alcaloidi della *Claviceps* spp., il punto 1.8.2 è così modificato:

- a) il punto 1.8.2.1 è sostituito dal seguente:

«1.8.2.1	Prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca)	100 50 a decorrere dal 1° luglio 2024»;	
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--

- b) dopo il punto 1.8.2.1 è inserito il seguente punto 1.8.2.1 bis:

«1.8.2.1-bis	Prodotti di macinazione del frumento (con un tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca)	100 50 a decorrere dal 1° luglio 2028»;	
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--

- c) il punto 1.8.2.3 è sostituito dal seguente:

«1.8.2.3	Prodotti di macinazione della segale Segale immessa sul mercato per il consumatore finale	500 250 a decorrere dal 1° luglio 2028».	
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--